

COMM. TRIB. PROVINCIALE BRESCIA - 87/06/2011

Svolgimento del processo

Al presente ricorso viene riunito il ricorso R.G.R. 2089/10, presentato dalla medesima ricorrente, per evidente connessione soggettiva ed oggettiva.

La ricorrente chiede l'annullamento delle cartelle di pagamento, anni d'imposta 2004 e 2005, per Irpef ritenuta dovuta dall'Ufficio che, a seguito di controllo di cui all'art. 36 ter DPR n. 600/73 del mod. Unico aveva iscritto a ruolo le somme per IRPEF ritenuta dovuta a seguito del mancato riconoscimento di oneri detraibili per interventi di ristrutturazione sul proprio immobile; la ricorrente sostiene la correttezza del proprio operato per l'ottenimento delle detrazioni previste dalla legge n. 449/97, sostiene che la comunicazione al centro di Pescara è stata fatta correttamente come voluto dalla norma, sostiene anche che, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio, i bonifici di pagamento sono stati correttamente effettuati, essendo influente il fatto che fossero eseguiti da familiari conviventi e titolari della nuda proprietà; precisa che per gli anni precedenti, per i medesimi motivi, i relativi ricorsi sono stati accolti dalle Commissioni Provinciali e Regionali, allega copie delle sentenze; chiede l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.

L'Ufficio preliminarmente sostiene l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 21, comma 1, D.lgs. n. 546/92, essendo il ricorso stato proposto oltre i 60 giorni dalla data di notifica della cartella avvenuta in data 12/02/2009, nulla valendo il fatto che la ricorrente abbia ritirato la cartella presso la casa Comunale in data 2/09/2010, e di seguito proposto ricorso nei termini ormai scaduti, anzi, l'Ufficio chiede la chiamata in causa di Equitalia Esatri che dovrebbe dimostrare la corretta notificazione della cartella impugnata; nel merito l'Ufficio sostiene che i bonifici bancari sono fatti da persone diverse della contribuente senza indicazione del codice fiscale del fruitore del beneficio, per questo motivo non possono essere riconosciuti; chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

La Commissione ritiene infondata la sostenuta inammissibilità dei ricorsi per tardiva impugnazione essendo in atti dimostrato che la contribuente ha tempestivamente proposto ricorso nei termini di cui al ritiro della cartella presso la casa Comunale; è onere dell'Ufficio dimostrare la eventuale corretta precedente notifica della cartella esattoriale presso la residenza della ricorrente, fatto non documentato al processo; nel merito la Commissione, preso anche atto che per gli anni precedenti i ricorsi sono stati accolti sia in Commissione provinciale che Regionale, osserva che la contribuente è titolare del diritto reale (usufruttuaria insieme alla madre e nonna proprietaria della nuda proprietà), che i bonifici sono stati correttamente eseguiti, nulla valendo il fatto che il pagamento sia avvenuto tramite conti correnti ad essa non intestati, ma valendo il fatto che il pagamento sia avvenuto realmente non essendo prevista la circostanza sostenuta dall'Ufficio tale da escludere la detrazione in oggetto.

I ricorsi riuniti meritano di essere accolti.

Le spese di lite vengono determinate come da dispositivo.

La Commissione:

P.Q.M.

Accoglie i ricorsi riuniti e condanna l'amministrazione resistente a rifondere le spese di lite che liquida in euro 1.200,00 di cui 400,00 per diritti e 800,00 per onorari oltre accessori di legge.